

DIPARTIMENTO TECNICO
SOC Servizi Manutentivi Alto Friuli

DIRETTORE
Responsabile Unico del Progetto
ing. Maria Camilla Bortolotti
mariacamilla.bortolotti@asufc.sanita.fvg.it

DESTINATARIO

Spett.le
Operatore Economico

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO “PROSECUZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO UDINESE – DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 6 E REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO OUT PATIENTS. STRALCIO 2 _ DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO” (CUP F25F24000290005) – CIG BA989D8747

Con la presente, codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dalla presente Lettera di invito, nonché dall’ulteriore documentazione di gara.

Ai sensi dell’art. 225, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nel prosieguo indicato come “Codice”, **la procedura di gara viene espletata in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia** accessibile all’URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale”), all’interno dell’apposita area **RdO**. Per RdO si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di Offerta avviata sul citato portale.

Gli operatori economici invitati possono attivare richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico in merito all’inserimento a sistema delle proprie offerte contattando il call center del gestore del Sistema Telematico, al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, nonché tramite l’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere giuridico e/o amministrativo.

Al fine di rendere possibile un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.

Per quanto concerne, infine, l’adempimento degli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici, si rinvia al sito web istituzionale della Stazione appaltante committente centro di costo, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

1. STAZIONE APPALTANTE

- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine
P.I./C.F. 02985660303
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): asufc@certsanita.fvg.it
 - Struttura operativa interessata:
Servizi Manutentivi Alto Friuli
- Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Maria Camilla Bortolotti
e-mail mariacamilla.bortolotti@asufc.sanita.fvg.it

Profilo committente: <http://www.asufc.sanita.fvg.it>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url: <http://eappalti.regione.fvg.it>

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023

Validazione Progetto: Verbale RUP Prot. n. 204419 dd. 23.12.2025;

Finanziamento Intervento: Fondi Statali ex art.20 l.67/1988

Approvazione documentazione e indizione procedura: determinazione dirigenziale n. del

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di **100 (cento)** punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, attribuirà un massimo di **85 (ottantacinque)** punti all'offerta tecnica e un massimo di **15(quindici)** punti all'offerta economica.

Tabella 1

	Punteggio
Offerta Tecnica	85
Offerta Economica	15
Totale	100

3. OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la demolizione dell'intero fabbricato che costituisce il Padiglione n.6, previe residue attività di bonifica amianto e strip out.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'articolo 58 comma 1 del Codice i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali quantitativi prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale alla procedura di gara.

NUTS: ITH42

CPV INTERVENTO 1: 45111000-8 Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

4. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (I.V.A. esclusa)

L'importo complessivo dei lavori è di **€ 1.741.000,00**, al netto di IVA, come di seguito suddiviso:

Tabella 2

	A corpo	A misura	Oneri della sicurezza	TOTALE
Importi in Euro soggetti a ribasso	601.088,00	974.912,00		1.576.000,00
Di cui costo del personale	75.136,00	204.752,28		279.888,28
Oneri di sicurezza da PSC			165.000,00	165.000,00
Importo totale appalto	601.088,00	974.912,00	165.000,00	1.741.000

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	1.576.000,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	165.000,00

Costo della manodopera:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il costo della manodopera risulta così stimato:

- costo della manodopera € 279.888,28; incidenza percentuale 17,76%
come da relativo Elaborato Progettuale:
- C4-29014APMD0100810B.DE.QIM .01 ("Incidenza percentuale della manodopera")

Ai sensi dell'art.108 co.9 del codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Le giustificazioni di una eventuale riduzione sui costi della manodopera devono essere presentate già in sede di gara per una immediata verifica da parte della Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità dell'offerta stessa.

5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO – CATEGORIE E CLASSIFICHE

Di seguito sono indicate le lavorazioni e le relative categorie e classifiche rientranti nell'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.2, co.4 e della Tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

Tabella 3

lavorazioni	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo totale categoria	% su import o totale lavori	prevalente o scorporabile
Demolizione di opere	OS23	IV	SI	€ 1.741.000,00 (di cui € 165.000,00 per la sicurezza)	100%	Prevalente Subappaltabile nei limiti di legge

Ai sensi dell'art.30, co 1 dell'All. II.12 del codice, il concorrente partecipa alla gara se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'intero importo dei lavori (OS23 IV).

Nell'importo sopra indicato è compresa una parte di attività di bonifica amianto (OG12) incidente meno del 10%.

Per l'esecuzione di tali lavorazioni è obbligatoria l'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie: Categoria 10, sottocategoria B (vedi art.212 D.Lgs. 152/2006).

Pertanto le suddette lavorazioni possono essere:

- eseguite dall'appaltatore se in possesso della suddetta iscrizione**
- essere realizzate da una impresa mandante/mandataria nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, purchè in possesso della suddetta iscrizione**
- essere subappaltate ad impresa in possesso della suddetta iscrizione (e in tal caso la volontà di subappaltare va espressa in sede di partecipazione alla gara)**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 36, comma 15 del Capitolato speciale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Stante quanto sopra, ai fini dell'art 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € **2.089.200,00 (duemilioniottantanovemiladuecento/00)**, al netto dell'IVA.

6. LUOGO DI ESECUZIONE

L'intervento si svolgerà presso l'ASU FC sede operativa P.O.U. S.M.M. p.le Santa Maria della Misericordia, 15 - 33100 Udine

7. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art.5, co.1, lett.a) dell'Allegato I.7 del codice, il corrispettivo è:

"a corpo e a misura"

Per la parte "a corpo" il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nei Capitolati Speciali d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica dei due interventi.

Per la parte "a misura" il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.120, co.9 del codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

8. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 300 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'art.3, dell'All.II.14 del codice, dall'ultimo dei verbali di consegna.

La tempistica tiene conto della richiesta per la bonifica amianto (Piano lavoro).

9. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

1. F012 – CCNL Edili Industria - cooperative;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato;
3. F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

10. EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Gli operatori economici concorrenti possono indicare (*con dichiarazione di cui al punto 8 dell'art.29 della presente lettera invito*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicate nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico (**indicando, in questo caso il relativo codice alfanumerico, sempre secondo la classificazione CNEL, reperibile al link: <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>**).

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (*vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024*)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

11. CLAUSOLA SOCIALE - ART. 57, COMMI 1 E 2BIS DEL CODICE

L'appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale identificato dalle classificazioni:

1. F012 – CCNL Edili Industria - Cooperative;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato;
3. F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

o contratto equivalente (la cui equivalenza è chiamato ad attestare).

Per effetto del D.Lgs 209/2024, che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 57 del Codice, il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'Allegato II.3 del Codice stesso.

In base all'art.1, co.4 dell'All. II.3 del Codice, è requisito necessario dell'offerta:

- L'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla L.n.68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- L'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera richieste dall'appalto, laddove abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvarrà per l'esecuzione dell'appalto, una quota pari ad almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

La mancata assunzione degli impegni legati alla clausola sociale sopra indicata non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione.

Clausole L.R. FVG 14/2002: In aggiunta a quanto sopra, nel quadro dell'appalto in oggetto si applicano le clausole dell'art. 32 della L.R. 14/2002.

11.1 Obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice

a) Obbligo di cui all'art.1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice: Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti dovranno allegare, a pena di esclusione, alla documentazione di gara copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con gli estremi di trasmissione agli Enti e organismi preposti, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198;

b) Obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice: Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) Obbligo di cui all'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice: Gli operatori economici

che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'operatore stesso in merito all'art. 17 della L. 68/1999, unitamente a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come disposto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, le relazioni sopra indicate – unitamente ai rapporti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo allegato citato, cui sono tenuti gli operatori che occupano più di 50 dipendenti, sono pubblicate sul profilo della stazione appaltante committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e comunicate alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

12. PROCEDURA DI GARA, PRINCIPI E TERMINI PER LA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa e fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice.

Principi ai quali è soggetta la procedura di gara:

a) Principio di rotazione:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Codice, riferito alla stessa categoria di opere all'interno della Centrale di Committenza

b) Interesse transfrontaliero certo:

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, in base alle risultanze dell'apposita attività istruttoria preventiva, evidenziate nella sopra richiamata decisione a contrarre, nel quadro della presente procedura di gara non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo.

Termini per la procedura:

a) Termine per l'invio dell'invito a offrire:

La presente procedura di gara viene attivata nel rispetto del combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis del Codice e del comma 1 dell'Allegato I.3 del Codice stesso, ai sensi dei quali tra l'approvazione del progetto e l'invio dell'invito a offrire può intercorrere un termine massimo di 3 mesi.

b) **Termine per la presentazione delle offerte:**

La stazione appaltante fissa il termine per la presentazione delle offerte in conformità con l'art. 92 del Codice. Il termine è prorogabile in misura adeguata e proporzionale nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2 del Codice. Nelle ipotesi di proroga del termine per comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma di approvvigionamento digitale – art. 25, comma 2 del Codice - la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul sito della Centrale di Committenza Rete delle Stazioni appaltanti FVG, nonché sul proprio sito istituzionale.

c) **Termine per la conclusione della procedura:**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 del Codice, il termine per la conclusione della procedura di gara in oggetto è di 4 mesi, decorrenti dalla data di invio della presente lettera invito.

Sono fatte salve le ipotesi di proroga dei termini previste dal richiamato Allegato I.3.

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
--

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante richiede agli offerenti di confermare la validità della propria offerta sino alla nuova data indicata. Il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine fissato dalla stazione appaltante o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia alla partecipazione alla procedura di gara.

14. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 231/2002.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi degli artt. 27 e 28 del Capitolato speciale d'appalto.

ANTICIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

15. REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art.31 del Capitolato Speciale dove sono stabilite le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e le relative modalità di calcolo.

16. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, il medesimo meccanismo di applicazione delle penali trova applicazione anche in merito agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice, sempre nel limite complessivo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Si veda l'art.20 del Capitolato Speciale d'appalto.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nell'ipotesi in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nell'atto di indizione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Si veda l'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

17. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione a contrarre n. xxxx del xx.xx.2026;
- La presente lettera d'invito;
- Il progetto esecutivo posto a base di gara, disponibile su e-Appalti nella cartella di gara;
- Domanda di partecipazione - **Allegato A.1;**
- Accettazione delle condizioni generali di partecipazione - **Allegato A.2;**
- DGUE in formato elettronico "espd-request.XML";
- Avvalimento – Dichiarazione Impresa ausiliaria - **Allegato A.3;**
- Patto d'integrità Aziendale - **Allegato A.4;**
- Dichiarazioni per offerta economica - **Allegato E.1;**

La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma telematica nella sezione "**Allegati**" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO on line".

Il progetto tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali riferite ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022.

18. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA

- 1) Gli operatori economici partecipanti possono richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla gara mediante la proposizione di quesiti scritti, da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO.
- 2) Le richieste di chiarimento possono essere formulate entro il termine stabilito dalla stazione appaltante all'interno della piattaforma telematica. I quesiti presentati successivamente a detto termine non vengono presi in considerazione dalla stazione appaltante.
- 3) Le risposte ai quesiti, nonché le ulteriori informazioni che la stazione appaltante ritenga di interesse generale sono rese note mediante la piattaforma a tutti gli operatori economici invitati - a condizione che le richieste stesse siano state presentate in tempo utile (vedi sopra) – e formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni relative alla presente procedura, sono pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO.

19. COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate tramite posta

elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" presente all'interno della RDO.

- 2) Con l'accesso alla RDO, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi" della RDO ad esso riservata.
- 3) Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si precisa che:
 - i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nel Portale;
 - il loro caricamento nonché la loro esatta collocazione verranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, tramite la funzionalità Messaggi della RDO.
- 4) In caso di sopravvenute modifiche al domicilio digitale collegato alla propria utenza, l'operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente tali dati; in caso contrario, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.
- 5) In caso di concorrenti plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati.
- 6) In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore ausiliato si intende validamente resa anche agli operatori ausiliari.

20. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

La documentazione progettuale potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati di Progetto" presente nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Ai fini della partecipazione **non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato** dalla Stazione appaltante presso l'area oggetto dell'intervento cui si riferiscono i lavori da affidare.

21. OPERATORI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli operatori di cui all'art. 65 del Codice, sia singoli che associati, che siano stati invitati e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Qualora intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane – rispettivamente art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice – possono affidare le prestazioni alle proprie consorziate, senza che ciò costituisca subappalto, e sono tenuti a indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte dei partecipanti;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice possono partecipare a un raggruppamento temporaneo.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

22. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel prosieguo.

Le ipotesi previste dall'art. 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è viceversa accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

22.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (rispettivamente art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del Codice), può fornire prova di aver adottato misure di autodisciplina (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti:

- la dimostrazione di aver risarcito il risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 96, comma 5 del Codice, ai sensi del quale in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure previste dall'art. 96, comma 6 del Codice.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l'operatore economico non è escluso. Viceversa, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 del Codice, articolo rubricato "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti."

22.2 Ulteriori cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante nei 3 anni antecedenti all'invio della presente Lettera Invito.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs 159/2011.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il D.P.R. 62/2013, nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante – pubblica amministrazione rientrante tra le definizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 - costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.

In relazione all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 **si ricorda che tale iscrizione è necessaria** per l'operatore economico che assume in proprio le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al suddetto art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in possesso di tale iscrizione le suddette attività, qualora presenti, dovranno essere subappaltate ad operatore economico iscritto nei suddetti elenchi (white list). (Si vedano anche i chiarimenti di cui al comunicato A.N.AC. del 17/1/2023).

22.3 Cause di esclusione Allegato II.3 del Codice

a) Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice): la mancata presentazione nell'offerta di copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** richiesto dall'art. 46 del D.Lgs 198/2006, con attestazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – della sua conformità al rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

b) Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti (art. 1, commi 2 e 6 dell'Allegato II.3 del Codice): il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice nei dodici mesi antecedenti all'invio della presente lettera invito.

c) La mancata assunzione in sede di offerta degli obblighi di inserimento lavorativo previsti dalla documentazione di gara nel rispetto dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 4 del Codice.

22.4 Patente di cantiere

L'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024, ha modificato l'art. 27 del D.Lgs 81/2008, con l'introduzione della patente a punti di cantiere.

La disciplina di riferimento, oltre che dalla citata modifica al D.Lgs 81/2008, si articola anche nel D.M. 132 del 18.09.2024, nonché nella Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro/INL n. 4 del 23/09/2024, la quale chiarisce che, con riferimento ai cantieri di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008, a partire dal 1/11/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che vi

operano devono essere in possesso di tale patente a punti o aver presentato istanza per il suo rilascio attraverso il Portale dell'INL. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e dell'art. 1, comma 7 del D.M. 132/2024, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Sono esonerati dall'obbligo di patente gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA per una classifica pari o superiore a III. Come precisato dall'INL nelle FAQ del 04/10/2024, ciò ha luogo "a prescindere dalla categoria di appartenenza".

Il Committente - o il Responsabile dei lavori (in caso di apposita delega di tale funzione) - ha l'obbligo di verificare il possesso della patente da parte dell'operatore economico, **anche in caso di subappalti**. In caso di possesso della SOA di classifica pari almeno a III, la verifica ha ad oggetto la SOA.

23. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nella presente lettera d'invito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

23.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

23.2 Requisiti di qualificazione

L'Operatore economico deve essere in possesso di Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) secondo quanto indicato al **paragrafo 5** della presente lettera d'invito.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lett. h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, co. 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 67, co. 4 i consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui all'art. 65, co. 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

NOTA BENE: Il possesso di attestazione SOA di classifica III o superiore implica il possesso anche della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciato da soggetti accreditati, ai sensi dell'art.4 dell'Allegato II.12 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione del sistema di qualità aziendale sopra indicato non è richiesto per le imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dalla produzione di copia dell'attestazione di qualificazione UNI EN ISO 9000 regolarmente autorizzata e in corso di validità.

23.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di qualificazione relativi al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 5.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 22 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 23.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13, del Codice. Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 5, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co.11, del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione cui al rispettivo paragrafo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

23.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art. 65, co.2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art. 65, co.2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art. 45, co.2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 22, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 23.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 5.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 22 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 23.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 5 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

24. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che a causa del malfunzionamento non è stato possibile verificare mediante il FVOE. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte l'operatore economico trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al

D.Lgs 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

25. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, in ragione della natura delle prestazioni che si svolgono in ambito sensibile (Ospedale) ed al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni subappaltate non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024:

- a) Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'All. I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- b) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, **e determinate, in base ad apposita previsione dell'art. 119 del Codice, in coerenza con quanto previsto dagli artt.8 e 14 dell'All. II.2-bis**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice.
- c) Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Inoltre, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

26. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Come previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice, nel quadro della presente procedura di gara il contratto di avvalimento ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta dalla lettera invito.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs 14/2019 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs citato e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi antimafia previsti a carico dell'operatore economico ausiliato si estendono anche all'ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Inoltre, laddove il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento comprenda attività rientranti nell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore ausiliario è richiesta l'iscrizione nella White list prefettizia.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione in Albi e/o registri di cui alla vigente normativa.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi antimafia previsti a carico dell'operatore economico ausiliato si estendono anche all'ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. Inoltre, laddove il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento comprenda attività rientranti nell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore ausiliario è richiesta l'iscrizione nella White list prefettizia.

L'operatore ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali previsti dal paragrafo corrispondente, (a seconda della tipologia giuridica dell'operatore ausiliario) i requisiti di idoneità professionale ulteriori rispetto all'iscrizione in CCIAA, nonché il requisito di qualificazione di cui al paragrafo corrispondente oggetto di avvalimento, e deve dichiararli presentando un proprio DGUE, e una propria dichiarazione con **modello A.3**;

b) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi più di 50 dipendenti) presentare la relazione prevista dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice;

c) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi da 15 a 50 dipendenti) non essere incorso nella causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, ovvero il non aver presentato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, il che determina nei 12 mesi antecedenti all'invio della presente lettera invito l'impossibilità di partecipare a procedure di gara;

d) impegnarsi, verso il concorrente che ricorre all'avvalimento e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per l'intera durata dell'appalto.

Il concorrente inserisce all'interno della documentazione da lui prodotta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'ausiliario, con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale del legale rappresentante di quest'ultimo.

Per il dettaglio della documentazione amministrativa che deve essere fornita dal concorrente nel caso di avvalimento si rimanda a quanto previsto nel prosieguo dalla presente lettera invito.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, ed è quindi causa di **esclusione dalla gara**, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora l'operatore economico ausiliario renda una dichiarazione mendace in merito al proprio possesso dell'attestazione di qualificazione oggetto dell'avvalimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un altro ausiliario idoneo, purché tale sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente.

La stazione appaltante effettua le verifiche previste dall'art. 104, comma 6 del Codice in merito al possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti dichiarati, nonché all'assenza delle cause di esclusione rientranti nel Capo II del Titolo IV del Codice. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice, nell'ipotesi in cui l'ausiliario sia uno dei consorzi non necessari previsti dall'art. citato, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" deve presentare le dichiarazioni nonché l'ulteriore documentazione richiesta dal presente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando **l'Allegato A.3 alla** lettera invito.

27. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

28. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica, nonché l'offerta economica, dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma e-appaltiFVG**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta on line" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte,

entro e non oltre la data e l'ora indicata nella piattaforma e-appalti.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

L'offerta è composta da:

1. Busta contenente la documentazione amministrativa;
2. Busta contenente l'offerta tecnica;
3. Busta contenente l'offerta economica.

Il mancato inserimento nel portale delle buste è causa di esclusione dalla gara.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa/tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **"Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte"** reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO on line.
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i modelli allegati alla lettera d'invito e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale;
- nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Busta Tecnica".
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori da Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO on line".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vd art. 29) e la Busta Economica (vd art. 31), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante terrà conto unicamente dell'ultima offerta presentata.

La Busta di risposta economica dev'essere sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto avente titolo a impegnare validamente il concorrente stesso, e segnatamente:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi, purché completate entro il termine utile. Il

concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con congruo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La Stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

29. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area "**RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA**" va inserita la seguente documentazione:

1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello Allegato A.1 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ovvero da altro soggetto, come indicato anche al successivo riquadro 2, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ovvero:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- d) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

2 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale, o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Originale digitale con firma digitale, o scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: l'originale digitale o la scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: l'originale digitale o scansione del verbale della deliberazione dell'Organo sociale competente per la nomina.

Nell'ipotesi in cui l'operatore produca la scansione del documento, allo stesso va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 di conformità all'originale, firmata digitalmente dal soggetto dichiarante.

3 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti plurisoggettivi già costituiti
---	--

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Originale digitale o scansione del documento con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
---------------------------	---

Con riferimento a concorrenti plurisoggettivi già costituiti è richiesta la seguente documentazione:

- RTI già costituiti: copia del mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Consorzi ordinari e GEIE già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito vanno prodotti copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario;
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo vanno prodotti copia del contratto di rete

e le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, per i concorrenti plurisoggettivi già costituiti.

4 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello Allegato A.2 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita **nell'area allegati generici della busta dell'offerta tecnica** l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione e **contestualmente dovrà essere allegata anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle suddette parti con annessa dichiarazione di conformità all'originale.**

5 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;

Si precisa inoltre che:

i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "**Mia Risposta**" della RdO, utilizzare la funzionalità "**Intenzione di rispondere**" e selezionare la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Iniziare la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", successivamente il comando "**Crea una nuova risposta DGUE**" permette all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione appaltante.

Al termine della compilazione utilizzare il comando **"Scarica"** per generare il documento in formato .PDF.

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando **"Scegli il file"**.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva è necessario gestire l' **"Area Gestione Risposta"** per configurare la struttura del **"Gruppo di Offerta"**, aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità **"Aggiungi Utente"**.

L'operatore economico invitato dalla Stazione appaltante indica la Denominazione sociale/Ragione sociale nonché l'indirizzo email dell'operatore economico che intende far parte del Gruppo Offerta, e lo invita a partecipare alla RdO per compilare il proprio DGUE.

L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali, in alternativa deve procedere con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate vanno ripetute, se necessario, per tutti i membri del Gruppo di Offerta.

Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un Gruppo Offerta. All'interno della mail di avviso è contenuto un link diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al Gruppo Offerta e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento **"Istruzioni operative per la compilazione del DGUE"** consultabile all'interno della piattaforma.

Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Il Formulário DGUE è articolato in sei Parti.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Precompilata dalla stazione appaltante.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

Pag. 32 a 72

Con riferimento alla sottosezione *"Micro, piccola e media impresa"*, i termini *"numero di addetti"* e *"fatturato"* vanno ricondotti ai parametri individuati dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea di data 06/05/2003.

Con riferimento alla sottosezione *"Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?"*, tale sottosezione è riferita agli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, laddove richiesto nel quadro dell'affidamento/procedura di gara. In tale ipotesi selezionare "SI" e inserire gli ulteriori dati richiesti nel prosieguo, in caso contrario selezionare "NO".

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'art. 162 del Codice stesso dev'essere dichiarato all'interno dell'apposito riquadro, specificando altresì:

a) alla voce *"Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile"*: gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'organismo di attestazione o del sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione);

b) alla voce *"Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare"*: l'indirizzo web, l'autorità o l'organismo di emanazione, nonché il riferimento preciso della documentazione;

c) alla voce *"Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale"*, se pertinente: le categorie di qualificazione alle quali si riferisce l'attestazione;

d) qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione devono essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B, C o D, secondo le previsioni della stazione appaltante;

e) alla voce *"L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?"* selezionare "SI".

Con riferimento alla sottosezione *"Forma di partecipazione"*, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete o GEIE, selezionare "SI" e inserire gli ulteriori dati richiesti, tra i quali anche i dati identificativi dei restanti

operatori economici componenti (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA). La forma di partecipazione degli operatori economici dev'essere specificata tramite apposita funzionalità integrata sul portale.

In caso di partecipazione da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, selezionare "NO", poiché il partecipante è il consorzio stesso. Ognuno degli eventuali operatori economici indicati dal consorzio quali consorziati esecutori, deve produrre un distinto DGUE.

Con riferimento alla sottosezione "Lotti a cui l'OE intende partecipare": inserire i numeri di riferimento dei lotti a cui partecipa. In caso di procedura monolotto indicare "1".

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

All'interno della Sezione vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei singoli legali rappresentanti e degli ulteriori soggetti che all'interno dell'operatore economico ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, con la specifica inoltre della rispettiva carica/funzione.

Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice – sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta – l'operatore economico indica gli operatori ausiliari di cui si avvale, nonché i relativi dati identificativi (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA), e i requisiti oggetto dell'avvalimento. Ognuno degli operatori ausiliari produce un proprio distinto DGUE recante le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV secondo le previsioni del Bando, dell'Avviso o della Documentazione di gara, nonché dalla Parte VI.

Si precisa, inoltre, che in caso di procedura con criterio di aggiudicazione basato su offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta va indicato con una formulazione generica, al fine di non anticipare alcun elemento dell'offerta tecnica, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

Sezione D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

La Sezione D è relativa al subappalto non qualificante.

In caso di ricorso al subappalto valgono le disposizioni dell'art. 119 del Codice, nonché le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 119, co.2 del codice è previsto che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili debba essere affidato a PMI, salvo diversa indicazione giustificata dall'oggetto del contratto. In

tale ultimo caso dovrà essere indicata la soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sezione A: Motivi legati a condanne penali

All'interno della Sezione devono essere riportate sia le sentenze di condanna definitive che i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili aventi effetto escludente ai sensi dell'art. 96, commi 8 e 9 del Codice, o in seguito ai quali risulti ancora operante un periodo di esclusione stabilito direttamente dal provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

Con "*Data della condanna*" si intende la data della sentenza di condanna definitiva e del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Con "*Motivo*" si intende la fattispecie penale commessa rientrando tra quelle previste dall'art. 94 del Codice.

Con "*Chi è stato condannato*" va inteso come riferito ai soggetti condannati rientranti tra quelli di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, da elencarsi nella Parte II, Sezione B. Da indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Con "*Periodo di esclusione*" si intende la durata dell'incapacità a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art. 94, commi 7, 8 e 9 del Codice, compresi - i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza o nel decreto di condanna e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare - come previsto dall'art. 96, comma 6 del Codice - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico, al fine di escludere o meno quest'ultimo dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

Autodisciplina – Misure di self-cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni dell'art. 94 e dell'art. 95 del Codice (con l'esclusione dell'art. 94, comma 6 e dell'art. 95, comma 2 del Codice, ipotesi che vengono analizzate nel prosieguo) può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. A tal fine:

- a) ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice dichiara e dimostra di aver adottato le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice stesso, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e segnatamente:

- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Oppure, in alternativa:

- b) comprova l'impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad ottemperare alla previsione all'art. 96, comma 4 del Codice, ovvero ad adottare le misure e a comunicarle alla stazione appaltante.

Quanto sopra va inserito all'interno di ciascuna singola sottosezione della Sezione A, all'interno del campo *"Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente"* indicare *"Documentazione presente in FVOE"*, in quanto l'operatore economico rende disponibile la documentazione concernente il self cleaning all'interno del Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico.

Attenzione: ai sensi dell'art. 96, comma 14 del Codice l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. A tal fine, all'interno dei singoli campi di cui sopra va indicato *"Documentazione non presente in FVOE"*. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

Le presenti indicazioni sul self-cleaning si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure siano previste.

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

In merito alla sottosezione *"Pagamento di imposte"*:

Tale sottosezione va riferita anche al pagamento di tasse.

Attenzione: nonostante la sottosezione del DGUE richiami sia le violazioni definitivamente accertate (art. 94, comma 6 del Codice) che quelle non definitivamente accertate (art. 95, comma 2 del Codice), la compilazione della sottosezione deve riguardare soltanto le violazioni definitivamente accertate, che configurano causa di esclusione automatica, mentre per quanto concerne le violazioni non definitivamente accertate l'operatore economico deve inserire all'interno della Busta amministrativa – "Area generica allegati" un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si evidenzia quanto segue:

- a) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti**, art. 94, comma 6 del Codice - Causa di esclusione automatica:
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, si considera grave l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 602/1973 – limite attualmente individuato in importi superiori a € 5.000,00;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
- b) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse**, art. 95, comma 2 del Codice - Causa di esclusione non automatica:
- si applicano gli artt. 2, 3 e 4 dell'All. II.10 del Codice;
 - la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto;
 - ai sensi, in particolare, dell'art. 3 dell'All. II.10 del Codice, la violazione non definitivamente accertata si considera grave quando di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (con esclusione di sanzioni e interessi) e comunque di importo non inferiore a € 35.000,00.
- c) **Non applicabilità delle disposizioni:**

L'art. 94, comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'art. 95, comma 2 del Codice non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito alla sottosezione "*Pagamento di contributi previdenziali*":

Gli importi che rilevano ai fini della causa di esclusione sono quelli superiori a € 150,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 125/2015.

Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Con riferimento alle misure di autodisciplina/self-cleaning, vale quanto già previsto nella Sezione A della presente Parte III. Nello specifico, all'interno di ogni singola sottosezione le misure adottate vanno indicate nell'apposito campo intitolato "Specificare".

I dati richiesti vanno inseriti secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza con la normativa nazionale:

- Obblighi in materia di diritto ambientale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia ambientale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto sociale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto del lavoro - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per l'accesso a una di tali procedure - art. 94, comma 5, lett. d) del Codice.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019 si applica l'art. 95 del decreto indicato. Ai sensi del citato art. 95, commi 3, 4 e 5, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs., è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi devono indicare nell'apposito campo "Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto" gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di gara rilasciato dal competente tribunale e il soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione deve essere inserita all'interno dell'area Allegati Generici della busta di risposta amministrativa.

Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché, in caso di RTI, la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019. L'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 267/1942 e all'art. 95 commi 3 e 4 del D.lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

- Gravi illeciti professionali - art. 95, comma 1, lett. e) del Codice: Illecito professionale grave commesso dall'offerente, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

I gravi illeciti professionali da indicarsi nella presente sottosezione sono quelli individuati tassativamente nell'art. 98 del Codice, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a), b), c), le quali vanno dichiarate come appositamente previsto nel prosieguo delle presenti Indicazioni.

Attenzione: all'interno della sottosezione relativa ai gravi illeciti professionali vanno indicate anche le eventuali ipotesi dell'art. 95, comma 3 del Codice, in presenza delle quali non operano le cause di esclusione dell'art. 98, comma 3, lett. h) del Codice.

- Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - art. 98, comma 3, lett. a) del Codice (Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto).
- Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - art. 95,

comma 1, lett. b) del Codice (La partecipazione dell'operatore economico alla procedura determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice che non può essere risolta con misure meno intrusive).

- Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: art. 95, comma 1, lett. c) del Codice (Sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive).
- Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - art. 98, comma 3, lett. c) del Codice (Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale).
- Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate - art. 98, comma 3, lett. b) del Codice: Condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. All'interno della presente sottosezione l'operatore economico deve dichiarare "SÌ" o "NO".

Attenzione: a causa delle preimpostazioni tecniche del formulario DGUE, qualora l'operatore dichiari "SÌ" – in quanto conferma di non essere incorso nelle ipotesi previste – si apre un ulteriore campo in cui vengono richieste le ulteriori informazioni. Tale preimpostazione costituisce un errore in via di risoluzione, ma fino ad allora l'operatore economico deve inserire la dichiarazione "Non sussistono le ipotesi previste dal parametro".

Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore Compilare tutte le voci rientranti nella Sezione D.

Con particolare riferimento al parametro relativo alla L. 68/1999, in merito alla domanda "L'operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?", nel caso in cui l'operatore economico dichiarante non sia soggetto agli obblighi di tale legge deve dichiarare "NO".

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

La Parte IV ha ad oggetto i requisiti speciali previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), secondo le specifiche indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al subappalto qualificante vanno inserite nella sottosezione "Percentuale da subappaltare".

PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI

La Parte V reca l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 70, comma 6 del Codice. Pertanto, tale Parte va compilata unicamente laddove appositamente previsto dalla stazione appaltante nel quadro di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Con le dichiarazioni finali, il dichiarante assume la responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia, da ultimo, che nelle diverse Parti del DGUE (in corrispondenza al singolo dato, laddove richiesto) l'operatore economico può indicare anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire la documentazione comprovante quanto dichiarato dall'operatore economico stesso.

Si evidenzia, altresì, che attraverso il FVOE gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC previsto dall'art. 24 del Codice, disposizione in vigore dal 01.01.2024, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

6	Documentazione da produrre in caso di avvalimento:
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	1) Formulario DGUE elettronico presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) modello Allegato A.3 -- Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 104 del Codice); 3) copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'operatore ausiliario oggetto dell'avvalimento

	4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1),2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 3) Copia dell'attestazione SOA, autodichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con firma digitale del soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

In caso di avvalimento gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in **Allegato A.3**, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica utilizzando la sezione "**Contratto di avvalimento premiale**" presente nell'ambito della Busta Tecnica" della RDO on line.

7 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento del contributo di gara di cui all'art. 1, comma 67 della L. 266/2005
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di gara pari ad **€ 165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione **30.12.2024 n. 598 dell'ANAC** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento dei contributi mediante consultazione del FVOE dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il mancato pagamento dei contributi di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara.

8 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Equivalenza del contratto collettivo
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di applicare un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante (o da quelli individuati ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del Codice), inserisce all'interno dell'apposita sezione condizionale della Busta amministrativa una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, riferita alle ipotesi previste dall'art. 3 o dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice, e con indicazione dei parametri necessari per la valutazione a seconda della disposizione dell'Allegato I.01 richiamata nella dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la dichiarazione di equivalenza va prodotta separatamente da ognuno

degli operatori economici componenti che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la dichiarazione va prodotta separatamente dagli operatori economici – consorzio ed eventuali consorziate esecutrici - che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante.

9 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372, D.Lgs. 14/2019
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 D.lgs. n. 14/2019. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto titolare a rappresentare il concorrente.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del Decreto, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

I documenti dovranno essere inseriti nella Busta Amministrativa" della RDO nell'apposita area predisposta, eventualmente in una cartella compressa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) del Codice; oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito; oppure, nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

10 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Patente di cantiere
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di non essere in possesso di una certificazione SOA di classifica III o superiore alla III, produce quanto segue:

a) Se il concorrente è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che ne attesta il possesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

b) Se il concorrente non è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza per il conseguimento della patente tramite il portale dell'INL, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

11	Patto di Integrità
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il Patto di integrità, approvato unitamente agli atti della gara, è messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e, dopo la sua sottoscrizione digitale, va inserito nella Busta Amministrativa della RDO nell'apposita area predisposta. In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il suddetto documento deve essere presentato e sottoscritto da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. In tal caso la documentazione prodotta dovrà essere inserita in una cartella compressa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) del Codice; oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito; oppure, nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

12	Pari Opportunità Generazionali
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
---------------------------	--

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al sub-paragrafo 11.1, il concorrente, qualora abbia più di 50 dipendenti, presenta copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile – diversamente allega dichiarazione sul numero di dipendenti dell'azienda.

Il concorrente nella medesima sezione presenta dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto titolare a rappresentare il concorrente.

13	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9000
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il possesso di attestazione SOA di classifica III o superiore implica il possesso anche della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciato da soggetti accreditati, ai sensi dell'art.4 dell'Allegato II.12 del Codice.

In tale caso il concorrente deve produrre copia dell'attestazione di qualificazione UNI EN ISO 9000 regolarmente autorizzata e in corso di validità.

30. OFFERTA TECNICA

All'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Tecnica"), il concorrente produce la documentazione come di seguito illustrato.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'assenza integrale della documentazione obbligatoria o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri A e B comporta la mancata assegnazione del punteggio.

L'offerta tecnica comunque non dovrà recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica. L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto sulla base delle prescrizioni della presente Lettera invito.

Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di segreti commerciali dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l'esatta motivazione e **contestualmente dovrà essere allegata anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle suddette parti con annessa dichiarazione di conformità all'originale.**

Tale documentazione dovrà essere inserita **nell'area allegati generici della busta dell'offerta tecnica**".

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elemento di valutazione 1 (CRITERIO A) PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA DELL'OPERATORE Punteggio massimo 40 punti
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documentazione in formato .pdf sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La documentazione relativa all'elemento di valutazione 1 deve essere resa in formato .pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all'interno del testo, e dovrà essere strutturata nelle sezioni corrispondenti a ciascuno dei **sub criteri 1.1. e 1.2** di seguito descritti:

SUB CRITERIO 1.1	
Professionalità, capacità ed esperienza del concorrente	
MAX PUNTI 25	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale criterio consente alla S.A. di valutare la professionalità e l'esperienza del concorrente, maturate nell'esecuzione di lavori conclusi ritenuti significativi della propria capacità di realizzare l'intervento oggetto della presente procedura.	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio tramite la compilazione di una relazione con riferimento ad un massimo di tre interventi conclusi e regolarmente collaudati/eseguiti, ritenuti dallo stesso significativi per dimostrare la professionalità ed esperienza del concorrente in relazione al presente appalto.	
Potranno essere presentati anche interventi di portata più estesa (quali interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione generale) dei quali la demolizione costituisca	

solo una fase, purché siano chiaramente individuabili e scorporabili i dati relativi alle sole opere di demolizione.

Dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- Il Comune e l'indirizzo in cui ricade l'immobile oggetto dell'intervento
- L'indicazione del Committente
- Il periodo di realizzazione dei lavori, esplicitando la durata riguardante le sole opere di demolizione (dall'inizio di un eventuale strip-out o inizio demolizioni alla fine delle demolizioni)
- L'oggetto dell'intervento
- La destinazione d'uso dell'immobile
- La superficie dell'immobile
- Il volume vuoto per pieno dell'immobile
- Il numero di piani dell'immobile
- La tipologia costruttiva dell'immobile (calcestruzzo, metallo, muratura, ecc.)
- L'importo contrattuale dei lavori, esplicitando l'importo riguardante le sole opere di demolizione
- Qualora l'intervento sia stato eseguito in ATI o in subappalto, la tipologia dei lavori eseguiti dal concorrente ed il loro relativo importo, con indicazione della categoria SOA degli stessi.

Indicazioni per la compilazione della relazione:

- La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 5 (cinque) facciate di formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate), utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5;
- Potrà essere accompagnata da un massimo di 3 (tre) tavole in formato A3 (una per intervento) per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione.

Criterio di valutazione della Commissione

La commissione valuterà l'attinenza dei lavori presentati ai lavori oggetto dell'appalto in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi la commissione valuterà gli interventi descritti valorizzando maggiormente:

- Interventi di demolizione eseguiti in contesti ospedalieri o comunque in zone densamente urbanizzate
- Dimensioni dell'intervento e affinità con l'intervento in oggetto

SUB CRITERIO 1.2	
Sistema organizzativo dell'impresa	
MAX PUNTI 15	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale criterio consente alla S.A. di valutare la capacità tecnica e organizzativa del concorrente con riferimento alla propria struttura aziendale, alle risorse umane specializzate, ai mezzi e alle attrezzature possedute o disponibili. Sarà attribuito un punteggio premiante al concorrente che dimostri di disporre di un'organizzazione strutturata e qualificata per interventi di demolizione in contesti complessi e delicati, con particolare riferimento a maestranze specializzate, figure tecniche qualificate (quali direttori tecnici di cantiere, preposti, eventuali fochini, dotazioni strumentali adeguate e sistemi di gestione della qualità e della sicurezza.	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in una apposita relazione denominata sub-criterio 1.2.	
Indicazioni per la compilazione della relazione: - La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 2 (due) facciate di formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate), utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5; - Potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione.	
Criterio di valutazione della Commissione	
La commissione valuterà la rispondenza al presente sub-criterio analizzando in modo approfondito valutando in particolare i seguenti criteri in ordine decrescente di importanza: - Struttura organizzativa aziendale: organigramma completo con evidenza delle figure chiave per l'esecuzione di lavori di demolizione (direttore tecnico, responsabile di cantiere, preposti, responsabile ambientale, eventuali figure specialistiche come fochini. Sarà valutata positivamente la presenza di una struttura organizzativa stabile e articolata. - Risorse umane specializzate: numero e qualificazione delle maestranze specializzate in demolizioni (operatori di mezzi meccanici, addetti al taglio e alla frantumazione, tecnici specializzati in tecniche demolitive particolari), con indicazione di eventuali certificazioni professionali possedute. Per metodologie alternative (es. demolizione con esplosivi): indicazione del numero di fochini stabilmente alle dipendenze o con rapporto contrattuale formalizzato, con dettaglio delle loro qualifiche e abilitazioni. - Dotazione di mezzi, attrezzature e strumentazione: tipologia, numero e caratteristiche dei mezzi d'opera posseduti o disponibili (escavatori con pinze demolitrici, frantumatori, cesoie, gru, pale meccaniche, autocarri, ecc.), con indicazione se di proprietà, a noleggio o in leasing. Particolare attenzione sarà data a: mezzi di ultima generazione a basse emissioni e bassa rumorosità, dotazioni per l'abbattimento polveri (sistemi di nebulizzazione, aspiratori), strumentazione per il monitoraggio ambientale (fonometri, accelerometri per vibrazioni, centraline qualità aria), attrezzature per il taglio di	

precisione (filo diamantato, idrodemolitori, fresatrici), dispositivi di sicurezza e protezione. Per metodologie alternative: disponibilità di strumentazione specifica (ad es. per demolizione con esplosivi: sistemi di brillamento elettronico, strumentazione per calcoli balistici e simulazioni).

- Certificazioni e sistemi di gestione aziendale: possesso di certificazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o equivalente), sicurezza (ISO 45001 o equivalente), rating di legalità, certificazioni specifiche per demolizioni o per l'utilizzo di esplosivi. Sarà valutata positivamente l'implementazione di sistemi integrati di gestione.
- Capacità operativa e produttiva: dimensionamento dell'organico in rapporto ai lavori da eseguire, capacità di gestione contemporanea di più cantieri, possibilità di avvalersi nella fase esecutiva di sedi operative o depositi nelle vicinanze dell'area di intervento, flessibilità organizzativa per adattarsi alle esigenze del committente (disponibilità a lavori in orari particolari, reperibilità, ecc.).
- Formazione e aggiornamento del personale: politiche aziendali in materia di formazione continua del personale, partecipazione a corsi di aggiornamento su tecniche demolitive innovative, sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione ambientale. Indicazione di eventuali collaborazioni con enti formativi, università o centri di ricerca nel settore delle demolizioni.

La documentazione, con riferimento ai diversi sub-criteri, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, e caricata all'interno dell'apposita sezione predisposta nella busta tecnica.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elemento di valutazione 2 (CRITERIO B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Punteggio massimo 45 punti
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Relazione in formato .pdf sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La metodologia demolitiva prevista a progetto è del tipo a demolizione meccanica. Tuttavia si chiede al concorrente di proporre e descrivere nella relazione la metodologia che, in base alla propria esperienza professionale, alla tipologia di fabbricato, il contesto e la struttura, sia valutata maggiormente vantaggiosa in termini di costi/benefici. Qualora i pareri, le autorizzazioni o i nulla osta necessari all'attuazione della metodologia alternativa proposta non vengano rilasciati, ciò non comporterà alcuna modifica delle condizioni economiche, temporali e qualitative offerte in sede di gara. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire i lavori in conformità al progetto posto a base di gara, garantendo il pieno rispetto di tutte le prestazioni e degli impegni assunti in sede di offerta. Resta inoltre facoltà della Stazione Appaltante richiedere l'esecuzione dei lavori secondo la metodologia prevista dal progetto originario, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna variazione delle condizioni economiche, dei tempi di esecuzione né degli standard qualitativi offerti in sede di gara. Nessun onere aggiuntivo, proroga o revisione contrattuale potrà essere rivendicato dall'Appaltatore per effetto di tale decisione.

La **relazione** dovrà essere strutturata nelle sezioni corrispondenti a ciascuno dei **seguenti sub criteri**:

- **2.1** Organizzazione del cantiere e minimizzazione degli impatti sul presidio ospedaliero (max punti 20)
- **2.2** Cronoprogramma dei lavori e riduzione dei tempi di esecuzione (max punti 5)
- **2.3** Tecniche demolitive e gestione dei materiali (max punti 20)

La **relazione**, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, dovrà essere composta da un numero massimo di 5 (cinque) facciate numerate di formato A4, utilizzando dimensione carattere 11, interlinea 1,5 e da un numero massimo di 3 (tre) facciate in fogli formato A3 (una per sub-criterio) per eventuali disegni, grafici e tabelle, utili ad illustrare quanto offerto.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato .pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all'interno del testo.

SUB CRITERIO 2.1	
Organizzazione del cantiere e minimizzazione degli impatti sul presidio ospedaliero	
MAX PUNTI 20	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale criterio consente alla S.A. di valutare le soluzioni organizzative proposte dal concorrente per garantire la continuità delle attività ospedaliere durante l'esecuzione dei lavori di demolizione. Il concorrente proporrà un sistema organizzativo che minimizzi gli impatti sul funzionamento del presidio ospedaliero con particolare riferimento a: - Misure di contenimento di polveri, rumore e vibrazioni ulteriori rispetto a quanto già previsto a progetto; - Organizzazione delle aree di cantiere, accessi e percorsi separati per minimizzare interferenze con pazienti, visitatori e personale sanitario - Gestione della logistica di cantiere (orari di lavoro, movimentazione materiali, posizionamento mezzi d'opera) - Presidio della sicurezza nelle aree di confine tra cantiere e zone operative dell'ospedale - Sistemi di monitoraggio ambientale (qualità dell'aria, rumorosità, vibrazioni)ulteriori rispetto a quanto già previsto a progetto; - Sistemi a tutela degli impianti e immobili degli edifici adiacenti	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione descrittiva del criterio 2 denominato 2.1. Indicazioni per la compilazione del paragrafo 2.1 della relazione	

- Il paragrafo 2.1 della relazione descrittiva non dovrà superare 2 (due) facciate di formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate), utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5;
- Potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche, planimetrie di cantiere e schemi organizzativi che il concorrente ritiene idonei ad illustrare quanto riportato nella relazione

Criterio di valutazione della Commissione

La Commissione valuterà la proposta con riferimento ai seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:

- Efficacia delle misure di contenimento ambientale:

- Sistemi di abbattimento polveri (nebulizzazione, barriere antipolvere, bagnatura superfici, ecc.)
- Misure di contenimento acustico (barriere fonoassorbenti, utilizzo di attrezzature silenziate, ecc.)
- Controllo delle vibrazioni e loro monitoraggio
- Presidi per il contenimento di eventuali dispersioni di materiali

- Organizzazione logistica del cantiere:

- Definizione di percorsi separati e dedicati per mezzi di cantiere, personale sanitario, pazienti e visitatori
- Posizionamento strategico delle aree di carico/scarico per minimizzare interferenze
- Modalità per concordare fasce orarie delle lavorazioni più impattanti
- Soluzioni per la gestione degli accessi e delle uscite dal cantiere

- Sistemi di monitoraggio e controllo:

- Presenza di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria
- Sistemi di rilevazione dei livelli di rumore
- Procedure di verifica periodica dell'efficacia delle misure adottate
- Modalità di comunicazione con la Direzione Sanitaria

- Presidio della sicurezza nelle aree di confine:

- Sistemi di delimitazione e segnalazione delle aree di cantiere
- Misure per impedire accessi non autorizzati
- Coordinamento con il servizio di sicurezza ospedaliero

SUB CRITERIO 2.2

Cronoprogramma dei lavori e riduzione dei tempi di esecuzione

MAX PUNTI 5

VALUTAZIONE QUALITATIVA

Descrizione del sub-criterio

Tale criterio consente alla S.A. di valutare il cronoprogramma dettagliato dei lavori proposto dal concorrente e le soluzioni adottate per ottimizzare i tempi di esecuzione.

Il concorrente proporrà un piano temporale che preveda:

- Durata complessiva dell'intervento con indicazione delle milestone
- Articolazione temporale delle fasi demolitive per ridurre al minimo le interferenze con l'attività ospedaliera
- Coordinamento delle attività più impattanti in fasce orarie/periodi concordati
- Margini di flessibilità per eventuali esigenze sopravvenute del presidio ospedaliero
- Sovrapposizione di lavorazioni ove tecnicamente possibile

Modalità di comprova

Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione descrittiva del criterio 2 denominato 2.2.

Indicazioni per la compilazione del **paragrafo 2.2** della relazione:

- Il paragrafo 2.2 della relazione descrittiva non dovrà superare 1 (una) facciata di formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate), utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5;
- Potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 contenente il cronoprogramma dettagliato con diagramma di Gantt e altre rappresentazioni grafiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione

Criterio di valutazione della Commissione

La Commissione valuterà la proposta con riferimento ai seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:

- Durata complessiva dell'intervento:
 - Riduzione dei tempi rispetto alla durata prevista dal progetto
 - Realismo e fattibilità del cronoprogramma proposto
 - Indicazione chiara delle milestone principali
- Articolazione temporale delle lavorazioni:
 - Suddivisione razionale delle fasi demolitive
 - Sequenza logica delle attività per minimizzare le interferenze
 - Coordinamento tra diverse squadre operative
- Gestione delle attività impattanti:
 - Concentrazione delle lavorazioni più rumorose/invasive in fasce orarie concordate (es. notturne, weekend)
 - Previsione di pause nelle attività durante orari critici per l'ospedale (es. visite mediche, orari pasti pazienti, ecc.)
 - Modalità di preavviso e coordinamento con la Direzione Sanitaria

- Flessibilità operativa:
 - Capacità di adattamento del programma a esigenze impreviste del presidio
 - Presenza di scenari alternativi per situazioni di emergenza
 - Margini temporali di sicurezza tra le fasi critiche

SUB CRITERIO 2.3	
Tecniche demolitive e gestione dei materiali	
MAX PUNTI 20	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale criterio consente alla S.A. di valutare le metodologie demolitive proposte dal concorrente e le soluzioni per la gestione dei materiali derivanti dalla demolizione. Il concorrente proporrà: - Tecniche di demolizione selettiva e controllata, incluse metodologie convenzionali (demolizione meccanica, idrodemolizione, taglio con filo diamantato) e metodologie alternative ad alto contenuto tecnologico (demolizione controllata con esplosivi) - Modalità di abbattimento delle polveri e gestione delle emissioni - Piano di gestione, separazione e recupero dei materiali da demolizione - Dotazione tecnologica dei macchinari (silenzianti, a basse emissioni, dimensionati per il contesto) - Procedure operative per la rimozione sicura di eventuali materiali pericolosi - In caso di proposta di metodologie alternative ad alto contenuto tecnologico (es. demolizione controllata con esplosivi): indicazione delle garanzie specifiche offerte, inclusi esperienza documentata del concorrente in interventi analoghi, nominativo e qualifiche del fochino abilitato che sarà impiegato (con curriculum e attestati), polizze assicurative dedicate con massimali adeguati alla complessità dell'intervento e al contesto ospedaliero, certificazioni di conformità dei materiali esplosivi e delle procedure operative.	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione descrittiva del criterio 2 denominata 2.3. Indicazioni per la compilazione del paragrafo 2.3 della relazione: - Il paragrafo 2.3 della relazione descrittiva non dovrà superare 2 (due) facciate di formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate), utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5; - Potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per schemi delle tecniche demolitive, layout delle aree di stoccaggio e altre rappresentazioni che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione	
Criterio di valutazione della Commissione	

La Commissione valuterà la proposta con riferimento ai seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:

- Tecniche demolitive proposte:

- Appropriatelyzza delle metodologie rispetto alle caratteristiche del padiglione
- Utilizzo di tecniche a basso impatto (demolizione controllata, taglio con filo diamantato, idrodemolizione, ecc.) o di metodologie alternative ad alto contenuto tecnologico (demolizione con esplosivi) con opportune garanzie
- Sequenza operativa delle demolizioni per garantire la sicurezza strutturale
- Misure di protezione delle strutture adiacenti ancora in uso
- Per metodologie alternative ad alto contenuto tecnologico (p.e. demolizione con esplosivi): completezza e adeguatezza della documentazione a comprova delle garanzie offerte

- Controllo delle emissioni:

- Sistemi di abbattimento polveri durante le operazioni di demolizione
- Modalità di bagnatura e umidificazione dei materiali
- Contenimento delle dispersioni durante il caricamento e trasporto
- Gestione dei rumori e delle vibrazioni

- Gestione dei materiali:

- Piano di separazione dei materiali alla fonte per categoria (calcestruzzo, laterizi, metalli, legno, ecc.)
- Percentuale di recupero/riciclo dei materiali prevista
- Modalità di stoccaggio temporaneo in cantiere
- Tempi di permanenza dei materiali prima dell'allontanamento
- Tracciabilità e documentazione dei rifiuti secondo normativa vigente

- Dotazione tecnologica:

- Utilizzo di macchinari di ultima generazione a basse emissioni
- Presenza di escavatori con pinze demolitrici, cesoie, frantumatori
- Dimensionamento dei mezzi rispetto agli spazi disponibili e al contesto ospedaliero
- Dotazioni di sicurezza dei macchinari

- Gestione materiali pericolosi:

- Procedure di bonifica preliminare (amianto, PCB, ecc.)
- Modalità operative in conformità alla normativa ambientale
- Qualificazione delle imprese subappaltatrici per bonifiche
- Documentazione e certificazioni richieste

- Garanzie per metodologie alternative (demolizione con esplosivi):

- Esperienza documentata del concorrente: numero e tipologia di interventi analoghi già realizzati, preferibilmente in contesti ospedalieri o comunque sensibili, con indicazione di committenti e periodi di esecuzione

- Qualifiche del personale tecnico: nominativo, curriculum vitae e attestati di abilitazione del fochino che sarà specificamente impiegato nell'intervento, con dettaglio delle esperienze pregresse in interventi di demolizione controllata
- - Procedure operative e protocolli di sicurezza: descrizione dettagliata delle procedure di sicurezza che saranno adottate, con particolare riferimento a: calcoli balistici e simulazioni preventive, protezione delle strutture adiacenti, coordinamento con le autorità competenti (VVF, Prefettura, Forze dell'Ordine, ecc.), piano di evacuazione e messa in sicurezza dell'area ospedaliera, monitoraggio vibrazionale e acustico
- Certificazioni: certificati di conformità dei materiali esplosivi che si intendono utilizzare, autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di esplosivi, certificazioni di qualità aziendale (ISO 9001 o equivalenti)

A garanzia della par condicio, le relazioni che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti e pertanto le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione.

3	AVVALIMENTO PREMIALE – “CONTRATTO DI AVVALIMENTO”
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

31. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), quanto di seguito indicato:

1		Criterio C – “Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara”
COMPONENTE OBBLIGATORIA		Punteggio massimo 15 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DI	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell’apposita Sezione

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara di cui al paragrafo 4 al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA.

Detto ribasso deve essere espresso **fino alla terza cifra decimale**.

L’importo del contratto sarà determinato sulla base del ribasso percentuale indicato dal concorrente a video per la predisposizione della Busta economica.

2		Dichiarazioni per offerta economica
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE		Modello Allegato E.1 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente deve produrre e allegare a sistema nell’apposita sezione della Busta Economica, il modello E.1 – Dichiarazioni per offerta economica, **in formato pdf firmato digitalmente** **riportante:**

- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 108, comma 9, del Codice;
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’art. 108, comma 9 del Codice;

Il concorrente deve inoltre dichiarare:

- con riferimento al corrispettivo, di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed

invariabile.

Attenzione:

Il soggetto che sottoscrive – o i soggetti che sottoscrivono – la dichiarazione mediante modello Allegato E.1 dev'essere quello titolato a sottoscrivere la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.

Precisazione sui costi della manodopera

Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, è stato ricompreso nel valore il costo della manodopera, con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, comma 14 del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

32. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Qualora il numero di offerte pervenute fosse pari o superiore a tre, si procede col metodo del confronto a coppie, ogni commissario attribuisce a ciascuno dei sub-criteri qualitativi di valutazione un punteggio discrezionale. Ogni commissario valuta, per ciascun sub-criterio, quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire e attribuisce un punteggio da 1 a 6, utilizzando la seguente scala di preferenza: 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande), 6 (preferenza massima).

Una volta terminato il confronto delle coppie, ciascun commissario somma i punti attribuiti ad ogni concorrente per ciascun sub-criterio.

Successivamente ciascun commissario determina i coefficienti, compresi tra 0 e 1, normalizzando le somme provvisorie, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando linearmente a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate applicando la seguente formula:

$$V_{ij} = \frac{S_{ij}}{S_{ijmax}}$$

dove:

V_{ij} = coefficiente assegnato dall'i-esimo singolo commissario al j-esimo concorrente, al criterio e al sub-criterio in esame, variabile tra zero e uno;

S_{ij} = somma dei punti attribuiti dall'i-esimo commissario al j-esimo concorrente;

$S_{ij,max}$ = somma più alta dei punti attribuiti da parte dell'i-esimo commissario per il sub criterio in esame.

Dopodiché si sommano, per ciascun concorrente, i coefficienti attribuiti dagli i-esimi commissari al j-esimo concorrente e su tale somma si calcola la media aritmetica dei coefficienti (somma dei coefficienti diviso per il numero dei commissari n).

$$S_j = \frac{\sum_{i=1}^n V_{ij}}{n}$$

Infine si procede nuovamente alla normalizzazione: il concorrente che ha il coefficiente medio più alto ($S_{j,max}$) otterrà il coefficiente 1 e gli altri concorrenti un coefficiente in proporzione, secondo la formula:

$$V_j = \frac{S_j}{S_{j,max}}$$

Tale coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo attribuito a quel sub-criterio di valutazione costituisce il punteggio per quel sub-criterio.

Tale operazione viene ripetuta per ogni sub criterio discrezionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si procederà con il metodo del confronto a coppie, ma attraverso l'attribuzione discrezionale, per ciascun sub-criterio, di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara alle proposte dei concorrenti, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.

Al termine della valutazione di ogni sub-criterio si procede quindi a trasformare la media aritmetica (con arrotondamento alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a

tale media massima (con arrotondamento alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate.

Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub criterio considerato.

Si procederà a sommare i punteggi dei sub-criteri ottenendo così il punteggio del singolo criterio.

Per tutte le operazioni che generano decimali, l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la cifra decimale successiva a quella di riferimento sia pari o superiore a 5.

Il calcolo dei punteggi verrà effettuato con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Riparametrazioni

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari ad 85 punti, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (85 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione.

33. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

a) Per quanto riguarda l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i è il ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

Amax è il ribasso percentuale più conveniente.

- b)** La commissione, terminato il calcolo dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato pertanto dalla seguente formula:

$$P_i = C_i * W$$

dove:

P_i è il punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

W è il peso relativo al criterio economico.

Il punteggio sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

34. PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo per ciascun operatore economico è dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica, calcolato come da paragrafo 32, e del punteggio dell'offerta economica, calcolato come da paragrafo 33 della presente Lettera invito.

35. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente. Il soccorso istruttorio non è attivabile per la documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa

- anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

Il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice viene attivato dalla stazione appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" all'interno della RDO in oggetto.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Le richieste di chiarimenti sono formulate dalla stazione appaltante mediante l'area "Messaggi" presente all'interno della RDO.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, la stazione appaltante provvede a comunicare ai concorrenti, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la data e l'ora della prima seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte, nonché il termine entro il quale i concorrenti possono trasmettere attraverso l'area "Messaggi" le eventuali richieste di rettifica, le quali devono comunque essere effettuate compatibilmente con le tempistiche procedurali e nel rispetto della data e dell'ora stabilite per la prima seduta pubblica. Le rettifiche vengono effettuate dai concorrenti all'interno di un'apposita RDI attivata dalla stazione appaltante.

36. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Sono altresì **escluse** le offerte:

- in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- anormalmente basse, sia in quanto automaticamente escluse come da previsione della lettera invito, sia in quanto ritenute anormalmente basse in esito ad apposita valutazione di congruità da parte della stazione appaltante;
- presentate da offerenti privi della qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- che presentano l'inserimento nella Busta amministrativa di elementi direttamente o indirettamente riconducibili al contenuto dell'offerta economica;
- parziali, plurime, condizionate o alternative;
- che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal codice.

37. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n°3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

Concorrenti e fornisce ausilio al RUP ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

38. PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, **la Stazione appaltante effettuerà l'apertura delle buste in seduta pubblica solo su richiesta di almeno un concorrente, comunicando in tal caso** le date per lo svolgimento delle operazioni di gara.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

39. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.

Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti; procederà inoltre nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei pliche inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 35; tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l'ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ammettere i concorrenti alla fase di apertura delle Buste tecniche.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

40. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Portale ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

il RUP o il Seggio o l'Ufficio a ciò preposto procede:

- all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità dei documenti richiesti dalla presente lettera invito, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- all'individuazione di eventuali offerte tecniche irregolari;
- alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza.

In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera invito.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 32 della presente lettera invito.

Gli esiti della valutazione e la relativa graduatoria sono registrati dalla Piattaforma telematica.

Successivamente, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale ai concorrenti ammessi, la Commissione procederà all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta telematica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Portale:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, darà evidenza dei ribassi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 33.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del committente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 19. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica – le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante – ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

41. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, co. 1, del Codice dei Contratti, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

42. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, all'aggiudicatario è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva per un importo pari al 5 per cento del valore netto contrattuale.

Come previsto dall'art. 53, comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le ipotesi di riduzione previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

43. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal co. 4 dell'art. 18 del Codice e dall'art. 55, co. 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3, del Codice.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione efficace, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del Codice;
- polizza di cui all'art. 117, co. 10, del Codice, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.
- Ulteriori polizze:
 - Polizza RC Inquinamento: copertura per danni derivanti da inquinamento accidentale (dispersione amianto, sostanze pericolose, ecc) con massimale minimo € 2.000.000;
 - Polizza Danni Opere preesistenti: copertura per danni a edifici adiacenti, infrastrutture e strutture ospedaliere operative, con massimale minimo € 5.000.000;
 - Polizza specifica per metodologie alternative (se proposte): in caso di proposta di demolizione con esplosivi: polizza RC esplosivi con massimale minimo € 10.000.000,

comprensiva di copertura per danni da proiezioni, onda d'urto, vibrazioni, e polizza RC Professionale del fochino con massimale minimo € 5.000.000.

- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con particolare evidenza del Piano Operativo di sicurezza – POS da redigersi prima dell'inizio lavori;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti:
 - il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura;
 - il Direttore Tecnico di cantiere;
 - il Responsabile della sicurezza;
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.122 e 123 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi

da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, co. 2, del Codice.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

44. DISPOSIZIONI FINALI

Si applicano le seguenti disposizioni.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara (art. 108, co. 12, del Codice).

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di tre mesi dalla data di spedizione della presente lettera di invito (rif. art. 2 lett. c) dell'Allegato I.3, in combinato disposto con l'art. 17, co. 3, del Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera

d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, co. 2, del Codice.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 124, co.1, del Codice fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il suddetto affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita dalla legge alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla stazione appaltante tramite gli uffici

preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma della suddetta legge 13/08/2010 n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Controversie:

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Trattamento dati personali:

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

L'informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 sul trattamento dei dati personali depositati è visionabile nella pagina principale di accesso al Portale.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l'ASU FC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, rappresentata dal Direttore Generale dott. Denis Caporale.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per Legge.

IL RUP

Ing. Maria Camilla Bortolotti